



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-75

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL della fornitura di reti frangisole per alcuni nidi e scuole d'infanzia comprensivi delle sedi del servizio estivo 2021, per l'importo complessivo di Euro 3.290,14, esclusa I.V.A. 22% – CIG Z71320F097

Adottata il 17/06/2021
Esecutiva dal 17/06/2021

17/06/2021	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-75

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL della fornitura di reti frangisole per alcuni nidi e scuole d'infanzia comprensivi delle sedi del servizio estivo 2021, per l'importo complessivo di Euro 3.290,14, esclusa I.V.A. 22% – CIG Z71320F097

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023
- la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto Gestione 2020

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la V^ Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023

PREMESSO che:

per garantire lo svolgimento delle attività all'aperto presso le civiche strutture dei servizi educativi 0-6 anni comunali, anche durante lo svolgimento del servizio estivo in programma nel prossimo mese di luglio e, a maggior ragione considerata l'attuale emergenza sanitaria, è necessario dotare gli spazi esterni di Nidi e di Scuole dell'Infanzia di zone d'ombra confortevoli, utilizzando appositi ombreggianti;

CONSIDERATO

indispensabile, a fronte del fabbisogno richiesto, procedere all'acquisizione di una fornitura di ombreggianti, da destinare ad alcune strutture dotate di spazi esterni, giardini e/o terrazzi, per permettere il regolare svolgimento delle attività all'aperto, in sicurezza;

PRESO ATTO

che con atto datoriale prot. 21/01/2021.0025079.I, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la tipologia merceologica della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa:
 - ✓ nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - ✓ nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP e specificatamente compresa nel Capitolato Tecnico – Allegato 14 al Capitolato d'oneri "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di Fornitori alla Categoria "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO

in funzione dell'entità della spesa e dell'urgenza della fornitura in oggetto, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di detta fornitura, previo espletamento di una Trattativa diretta con più operatori economici sul portale MePA di CONSIP S.P.A.;

DATO ATTO

- del tentativo di raggruppare tutti i fabbisogni di ombreggianti (ombrelloni palo centrale, ombrelloni palo decentrato, gazebo e teli frangisole) rappresentati dai civici asili nidi e scuole infanzia, avviando le seguenti trattative dirette:
 - ✓ trattativa n. 1693428 in data 06/05/2021 rivolta a MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.
 - ✓ trattativa n. 1693553 in data 06/05/2021 rivolta a OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ✓ trattativa n. 1693572 in data 06/05/2021 rivolta a PROFESSIONAL TENT S.R.L.;
- di aver ricevuto una sola offerta da parte dell'impresa MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S., incompleta e con l'indicazione che la disponibilità dei prodotti sarebbe stata verificata solo in fase di eventuale ordine, pertanto non accoglibile;
- di aver appurato che il motivo del mancato riscontro da parte degli altri operatori economici dipende dalla consistente richiesta di prodotti della stessa specie, legata anche all'emergenza sanitaria in corso;
- dell'urgenza di reperire i suddetti articoli, onde consentire l'utilizzo degli spazi esterni durante il servizio estivo che prenderà avvio il prossimo mese di luglio;

RITENUTO

pertanto di provvedere all'approvvigionamento, previo raggruppamento per gruppi omogenei ovvero:

- ombrelloni palo centrale
- ombrelloni palo decentrato
- gazebo
- reti frangisole

RILEVATO che:

- al fine di assegnare la fornitura di reti frangisole alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul MePA come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 1727018 in data 03/06/2021 rivolta a CODEX SRL
 - ✓ trattativa n. 1727009 in data 03/06/2021 rivolta a PAOLO MATARAZZO S.R.L.
 - ✓ trattativa n. 1726996 in data 03/06/2021 rivolta a OBI ITALIA SRL
 - ✓ trattativa n. 1726974 in data 03/06/2021 rivolta a G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO
 - ✓ trattativa n. 1725701 in data 03/06/2021 rivolta a INGROS'S FORNITURE SRL
- gli operatori economici suindicati sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA degli articoli di interesse;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18:00 del 07/06/2021, sono pervenute le seguenti offerte:

INGROS'S FORNITURE SRL	3.290,14 EURO
CODEX SRL	5.400,23 EURO

TENUTO CONTO che

- nelle "Condizioni particolari della Trattativa Diretta", Art. 4 - Modalità di assegnazione, è stabilito che "La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità di tutti i prodotti alle specifiche tecniche richieste e la regolare presentazione delle schede tecniche illustrative di ciascun prodotto, avrà offerto il prezzo più basso;
- si è proceduto all'esame della documentazione tecnica presentata dall'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso;
- sulla base della suddetta documentazione tecnica, è stata accertata la conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste e, pertanto, l'offerta dell'Impresa INGROS'S FORNITURE S.R.L. è stata ritenuta valida;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL della fornitura di reti frangisole per alcuni nidi e scuole d'infanzia comprensivi delle sedi del servizio estivo 2021, per l'importo complessivo di Euro 3.290,14, esclusa I.V.A. 22%;

STABILITO

che la fornitura in oggetto dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

RITENUTO

in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice dei Contratti di "... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a). Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

DATO ATTO

ai fini di cui sopra, che l'Affidatario in allegato alla proposta d'offerta, ha presentato una dichiarazione firmata digitalmente in cui ha indicato lo sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione, pari allo 0,75%, già calcolato e compreso nell'importo offerto per l'esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

STABILITO

qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme alle specifiche tecniche richieste, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura del caso non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL, con sede legale in 45100 Rovigo (RO)VIGO Via del Mercante 42, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00718830292, codice beneficiario 53856, la fornitura di reti frangisole per i nidi e scuole d'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 3.290,14, esclusa I.V.A. 22% – CIG Z71320F097;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire la fornitura secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato alla trattativa diretta pubblicata sul MePA e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 6) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL, **cod. benf. 53856**, l'importo complessivo di **Euro 4.013,97** di cui imponibile Euro 3.290,14, più I.V.A. 22% pari ad Euro 723,83, al capitolo 16050 "Acquisizione di beni diversi finanziata da avanzo vincolato", centro di costo 1100 "Scuole dell'Infanzia", P.D.C. 1.03.01.02.12 "Accessori per attività sportive e ricreative", uso promiscuo (**IMP.2021/9429**) codice risorsa n.134025 per Euro 3.900,00 e n.146944 per Euro 113,97;
- 7) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 8) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che gli atti definitivi afferenti all'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 14) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-75

AD OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL della fornitura di reti frangisole per alcuni nidi e scuole d'infanzia comprensivi delle sedi del servizio estivo 2021, per l'importo complessivo di Euro 3.290,14, esclusa I.V.A. 22% – CIG Z71320F097

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove generazioni e
Politiche giovanili**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento di una fornitura di reti frangisole per alcuni
nidi e scuole d'infanzia comprensivi delle sedi del servizio estivo
2021**

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'istruzione per le nuove generazioni e politiche giovanili, Dott. Guido Gandino.

Premessa

Questa Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di una fornitura di reti frangisole per alcuni nidi e scuole d'infanzia comprensivi delle sedi del servizio estivo 2021, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per il settore merceologico di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando **MePA Beni di CONSIP che seguono:**

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.
- Capitolato tecnico – Allegato 14 al Capitolato d'oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l'abilitazione di Fornitori alla Categoria “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (CPV 39541200-8)

Fornitura di reti frangisole per alcuni nidi e scuole d'infanzia del Comune di Genova, presso cui si svolgeranno attività all'aperto, da eseguirsi secondo le modalità stabilite al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura (lotto unico);
- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura firmato digitalmente, che dovrà essere allegato alla proposta attraverso la funzione “Aggiungi Allegati”. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato quanto segue:
 - la denominazione commerciale / codice degli articoli;
 - la descrizione delle relative specifiche tecniche fornendo, in particolare, un dettagliato riscontro in ordine ai requisiti tecnici stabiliti al successivo art. 5;
 - il prezzo unitario al metro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la rifinitura, gli accessori e la consegna come descritto al successivo Art. 5.
- 3) schede tecniche illustrative del prodotto offerto. Tali schede dovranno essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, corredate della relativa traduzione in lingua italiana;
- 4) dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, in cui viene indicato l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione. Tale importo è da intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto per l'esecuzione della fornitura.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 del presente documento;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Modalità di assegnazione

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche richieste e la regolare presentazione delle schede tecniche illustrative, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 - Descrizione e Modalità di esecuzione della fornitura

Descrizione della fornitura

Fornitura di reti frangisole come segue:

N. d'ordine	Elenco Prodotti	Unità di misura	Quantità
1	Reti frangisole rifinite su misura h 3 m., da fornirsi secondo il numero dei pezzi e la relativa metratura come indicato nell'allegato "Tabella Zone Ombra 2021"	metri lineari	242

SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE

1) Rete frangisole ombreggiante h 3 m.

Da fornirsi in n. 32 reti, di varie lunghezze, altezza m. 3, tagliati su misura, secondo le dimensioni stabilite nell'allegato "Tabella Zone Ombra 2021", per un totale di metri lineari 242. Le reti frangisole dovranno essere stabilizzate ai raggi UV, almeno al 90%, permettere il passaggio dell'aria (traforate), **complete di bordatura che eviti lo sfilacciamento, con corda e occhielli di rifinitura in metallo per montaggio robusto**, colore verde scuro;

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Gli articoli sopra indicati dovranno:

- possedere tutte le specifiche tecniche indicate;
- essere corredati dalla scheda tecnica e dal manuale di istruzioni, di avvertenze d'uso e precauzioni, redatti in lingua italiana, da consegnarsi contestualmente alla consegna;
- essere realizzati in materiali tali da assicurare ai manufatti le massime doti di resistenza, durata, robustezza e stabilità;

GARANZIA

Le attrezzature oggetto del lotto unico di cui al presente articolo dovranno essere garantite per 12 (dodici) mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna, in condizioni d'uso normali.

Modalità di esecuzione della fornitura

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata nel termine tassativo del 30 giugno 2021 presso circa 10 (dieci) sedi di strutture scolastiche, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, comprensive delle sedi del servizio estivo 2021 ed individuate nell'allegato "Tabella Zone Ombra 2021", al piano e all'interno dei locali che saranno indicati dai Responsabili della ricezione della fornitura stessa. La stazione appaltante, a seguito di sopravvenute variazioni non prevedibili a priori, si riserva la facoltà, all'atto dell'ordinativo, di modificare le sedi indicate nel suddetto allegato.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovrà essere concordata con le sedi destinatarie con un preavviso di almeno due giorni lavorativi al fine dell'individuazione delle fasce orarie idonee a scongiurare qualsiasi rischio di interferenza con l'ordinaria attività dei bambini.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

Art. 6 - Garanzie e verifiche sulla regolare esecuzione della fornitura

L'Impresa affidataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa affidataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche circa la regolare esecuzione della fornitura, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 7 – Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo preventivato per l'esecuzione della fornitura è pari ad Euro **3.700,00** (tremilasettecento/00), oneri fiscali esclusi. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la consegna da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 5), nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 8 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante apposita dichiarazione in merito alla modalità di assolvimento dell'imposta.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - D.U.V.R.I.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Art. 10 – Garanzia definitiva

La Stazione Appaltante, in funzione del modico importo della spesa e del carattere di urgenza della fornitura richiesta, ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice di "... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)... Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione". Pertanto, l'Impresa dovrà allegare all'offerta economica, di cui al precedente art. 3, una dichiarazione firmata digitalmente con indicazione dell'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione.

Art. 11 - Obblighi dell'Impresa Affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura
- rispettare e far rispettare al personale la normativa nazionale, regionale e comunale relativa ai dispositivi di protezione individuale e alle altre misure volte a scongiurare il rischio di contagio da Covid-19.

Art. 12 - Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato

sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando tali irregolarità saranno sanate.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 13 - Penali

In caso di ritardata o non corretta esecuzione della fornitura rispetto alla tempistica ed alle modalità di esecuzione stabilite nel presente documento, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura in oggetto entro la tempistica stabilita al precedente art. 5, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Affidataria, potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenuite, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 16 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all'Amministrazione dalla stessa accettata.

Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di trasparenza ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 19 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 20 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 21 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi esclusivamente della posta elettronica all'indirizzo e-mail **gareserveducativi@comune.genova.it**; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale mezzo per qualsiasi comunicazione in ordine alla trattativa diretta.